

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Provincia di Pordenone



**COMUNE DI SESTO AL  
REGHENA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI  
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale  
n. 40 in data 11.03.2009

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento, da parte dell'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena, degli incarichi per prestazioni intellettuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, come previsto all'art. 3 comma 56, L.244/2007, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile.

## **Art. 2 - Finalità e principi generali**

Le disposizioni del presente capo del regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, il contenimento degli stessi ed il loro monitoraggio.

E' di conseguenza vietato fare ricorso agli incarichi a soggetti esterni quando ciò possa dar luogo ad illegittime duplicazioni, non solo in relazione a funzioni proprie degli organi burocratici dell'ente, ma anche in relazione a precedenti incarichi conferiti ad altri soggetti esterni aventi contenuto identico o simile, in corso di espletamento.

Il conferimento degli incarichi di cui al presente capo deve avvenire nel rispetto dei principi di libera prestazione di servizi, non discriminazione, uguaglianza di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

## **Art. 3 - Presupposti per il conferimento**

L'amministrazione comunale può conferire incarichi individuali della tipologia rientrante tra quelle disciplinate all'art. 4, esclusivamente sulla base di provvedimenti ampiamente motivati ed in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle materia di competenza attribuite dall'ordinamento giuridico all'amministrazione comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, coerenti con il programma di mandato dell'amministrazione medesima;
- b) l'oggetto della prestazione non deve essere generico, ripetitivo o a carattere continuativo;
- c) va effettuato un circostanziato e preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di far ricorso alla risorse umane e professionali disponibili nella propria dotazione organica. Tale accertamento deve essere curato dal responsabile del servizio competente per materia, e consiste nella puntuale verifica delle professionalità interne in grado di adempiere all'incarico, tenendo altresì conto dei carichi di lavoro, nonché della possibilità e convenienza di instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche *part-time*;
- d) La prestazione dedotta nell'incarico deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- e) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione, nonché resa evidente la proporzione tra il compenso da corrisponderci all'incaricato, l'attività da svolgersi e l'utilità che si intende conseguire.

Gli incarichi di cui al presente capo del regolamento possono essere conferiti solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli incarichi di specie non possono includere la rappresentanza del Comune o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

#### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi**

I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 sono:

- a) Persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- b) Persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- c) Persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) Persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

#### **Art. 5 - Definizioni**

Il presente regolamento ha ad oggetto incarichi di:

- a) Studio, che afferiscono ad un'attività che si concretizza nella stesura e nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) Ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
- c) Consulenza, che possono assumere contenuto diverso ed in genere si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'ente.
- d) Collaborazione, nella forma di contratto di lavoro autonomo, della prestazione occasionale, della collaborazione coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto a IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza;

#### **Art. 6 - Esclusioni**

Il presente capo del regolamento non si applica:

- a) Agli incarichi a soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) Agli incarichi professionali occasionalmente conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;

- c) per gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli artt. 90 e 91 del D.lgs. 163/2006, nonché di cui alla normativa regionale in materia di opere pubbliche, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- d) Agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- e) Agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
- f) Ai componenti esterni di commissioni ed organi istituzionali;
- g) Agli incarichi per servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò deputati;
- h) Agli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) Alle forme di collaborazione tra amministrazione comunale e singole persone fisiche fondate esclusivamente su rapporti di volontariato individuale, regolati dalla norme vigenti in materia;
- j) In caso di ricorso a dipendenti di altra pubblica amministrazione autorizzati ai sensi della normativa vigente;

Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

### **Art. 7 - Requisiti culturali e professionali**

Gli incarichi di cui al presente capo del regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata preparazione anche universitaria o specialistica e di adeguata competenza ed esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto prescrive la legge in ordine all'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea ( laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) ed avere maturato una adeguata competenza ed esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

### **Art. 8 - Limite di spesa**

Con cadenza annuale, di norma contestualmente all'approvazione della proposta di bilancio, la giunta definisce il limite massimo di spesa non superabile nell'anno per gli incarichi di cui al presente capo del regolamento.

Le delibere di Giunta relative all'approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi tengono conto di tale limite nell'attribuzione delle risorse finanziarie.

Non sono computabili nel limite di cui al comma 1 gli incarichi i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione Europea.

La delibera di approvazione del limite di cui sopra è inviata annualmente alla Corte dei Conti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della legge 244/2007.

### **Art. 9 - Procedure per il conferimento degli incarichi**

Gli incarichi sono di regola conferiti mediante procedure di comparazione di *curricula* professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, qualora ritenuto necessario.

La procedura comparativa per il conferimento degli incarichi consiste nella stesura di un avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi.

L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:

- a) L'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
- b) I requisiti richiesti;
- c) I criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
- d) Il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
- e) L'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.

Il responsabile del servizio competente all'affidamento dell'incarico procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.

La valutazione in particolare, si basa sui seguenti criteri:

- a) Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) Riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
- d) Ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione;

In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

### **Art. 10 - Proroga del contratto**

La proroga del contratto può avvenire una sola volta con atto espresso e motivato, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento delle parti (in particolare dell'incaricato). La durata della proroga deve essere strettamente collegata

alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

### **Art.11 Contratto di incarico**

Il responsabile del servizio competente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti debbono contenere i seguenti elementi:

- a) Generalità del contraente
- b) Oggetto della prestazione professionale;
- c) Modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) Il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) Il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) L'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- g) Nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista scelto.

La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

### **Art.12 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, proporzionata all'entità dell'incarico conferito valutata dal responsabile del servizio competente.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

### **Art. 13 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme che regolano la materia.

### **Art. 14 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della delibera di approvazione.